

Estratto da:

# BOLLETTINO STORICO REGGIANO

## L'insegnamento reggiano del Diritto giustiniano nell'XI secolo

Ciò che intendo presentare in questa occasione non è tanto uno specifico studio di storia locale, quanto piuttosto la fondamentazione –a partire, però, dalla storia locale– di un più ampio *progetto di ricerca* in ambito storico-giuridico circa l'insegnamento del Diritto romano-giustiniano in Italia settentrionale entro l'XI secolo: prima, cioè, che Bologna fosse... o, almeno, assumesse l'importanza 'didattica' che le è stata lungamente attribuita<sup>1</sup>.

Il *progetto di ricerca* ha preso le mosse dagli studi per la redazione della "Storia della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla"<sup>2</sup>; in tale circostanza ho avuto l'opportunità di rivolgere l'attenzione alla figura dell'Arcidiacono Sichelmo, maestro reggiano di Diritto –romano– del sec. XI. L'approccio intrapreso non è stato né quello biografico, già affrontato nelle prime decadi del secolo scorso (in particolare dal Tondelli<sup>3</sup>), né quello specificamente connesso al sorgere della "Scuola giuridica reggiana", già approfonditamente trattato da U. Gualazzini oltre 50 anni fa<sup>4</sup>, ed a cui il reggiano S. Bordini ha aggiunto recentemente altri elementi significativi<sup>5</sup>; il punto di vista seguito è stato specificamente 'giuridico' –come di mia più stretta competenza– secondo due linee prospettive di una certa innovatività:

- 1) la natura romanistico-giustiniana dell'insegnamento di Sichelmo a Reggio,
- 2) il significativo anticipo di questa docenza rispetto a quella di Bologna, che data dal XII sec.

Entrambi i profili s'inquadrano all'interno di tematiche ben più ampie che risultano ancora poco indagate, per quanto sia ormai possibile –e partendo dagli stessi dati già disponibili– dubitare abbondantemente delle diverse *traditiones vulgatae* giunte fino a noi e spesso ritenute ancora valide... forse solo per amor patrio.

Si tratta in specifico di alcune tematiche di amplissimo respiro storiografico e teoretico, prima tra tutte [a] la 'risorgenza' del Diritto romano in terra emiliana alle soglie del c.d. Rinascimento medioevale dei secc. XI-XII; tema che trascina con sé [b] tutta l'epopea bolognese circa le origini dell'*Alma Mater* e, più ancora, [c] la corretta individuazione del suo reale contributo allo studio del Diritto romano-giustiniano (il metodo della Glossa); non resta, ovviamente, impregiudicata neppure l'altra ghiotta questione storiografica circa [d] l'origine del sistema universitario italiano e, soprattutto, il preteso primato felsineo in materia; il tutto all'interno di un altro ambito storiografico monumentale qual è [e] quello canossano, che ci riguarda direttamente.

L'approccio critico a temi di questa portata e delicatezza ha gradualmente aperto altre 'luci' d'interesse tanto generale che locale, sia giuridico che storico.

Come già indicato, le indagini preliminari non si sono avvalse dell'apporto di nuovi dati documentali, quanto piuttosto di specifiche competenze storico-giuridiche di carattere 'generale', unite ad elementi ormai assodati della Storiografia locale che hanno permesso di 'proiettare' l'esistente in prospettive e sotto luci sino ad oggi non sufficientemente sondate.

Il *progetto di ricerca* che qui illustro e condivido è partito da un dato certo, per quanto non ordinariamente fruito a livello teoretico: *la radicata e non occasionale diffusione pre-bolognese del Diritto romano-giustiniano nelle regioni dell'Italia settentrionale...* ciò in evidente contrasto con le tesi storiografiche e teoretiche (in realtà solo italiane) che vorrebbero a Bologna la 'scoperta' ed 'introduzione' del *Corpus* legale giustiniano ad opera di Irnerio agli albori del XII sec.

Per contro, la realtà storica certificabile è ben altra: ad Irnerio è possibile ascrivere probabilmente –solo– l'edizione critica di tale opera legislativa –per di più del solo *Digestum*–, così come la specifica modalità d'insegnamento chiamata Glossa –questa sì 'originaria'–; la diffusione, l'utilizzo e l'insegnamento di tale Diritto, invece, erano già attestati da almeno un secolo in varie regioni dell'Italia settentrionale, con una speciale connessione al dominio canossano, attestatasi in modo singolare a Reggio con Sichelmo.

## 1. Il Diritto romano nell'Italia settentrionale pre-bolognese

Il primo elemento da cui prendere le mosse è la reale consistenza della 'radice' romanistico-giustiniana in Emilia occidentale prima di Bologna.

In proposito occorre osservare come quanto normalmente insegnato in Italia sull'argomento si riduca a poche idee 'chiare' ...quanto –comprovabilmente– infondate:

a) l'Italia settentrionale esterna all'Esarcato non è stata di fatto terra

di Diritto giustiniano in quanto tra la promulgazione della "*Pragmatica Sanctio*" nel 554 e l'invasione longobarda del 569 non sarebbe trascorso un tempo sufficiente a radicare tale legislazione (15 anni);

b) le tracce pre-bolognesi di Diritto giustiniano in Italia centro-settentrionale andrebbero considerate vere 'eccezioni', spesso inspiegabili dato l'assioma sopra enunciato;

c) la fruizione del tutto occasionale del Diritto giustiniano in Italia centro-settentrionale sarebbe imputabile alla sua 'assenza' su tale territorio, fino ai tempi di Bologna;

d) a Bologna si sarebbero 'ritrovati' i c.d. *Libri legales* ad opera di Irnerio e questa sarebbe stata la 'fonte' della diffusione del Diritto giustiniano nell'Europa della riaffermazione imperiale sveva.

### 1.1 Il Diritto giustiniano in Italia settentrionale

#### 1.1.1 Diritto bizantino e Longobardi nei secc. VI-VII

È sufficiente una semplice ricognizione geografico-cronologica per rendersi conto che l'invasione longobarda del 569 non interessò l'intero territorio dell'Italia centro-settentrionale. Rimasero infatti in mano ai Bizantini non solo Esarcato e Pentapoli ad est, ma anche tutto il versante alto-tirrenico, l'Emilia occidentale ed il basso Piemonte: la c.d. "*Provincia maritima Italarum*" (o *Liguria maritima*) con capitale Genova, sede del *Vicarius Italiae annonariae* fuggito da Milano nel 539, e caduta in mano longobarda solo dal 643 sotto Rotari. Alta Versilia, Lunigiana, Appennino reggiano, parmense, piacentino, crinale delle Alpi marittime –racchiusi dal *limes* bizantino c.d. di Costanzo– non seguirono una diversa sorte, con continui sobbalzi di confini e frontiere di decennio in decennio, da luogo a luogo –soprattutto nella Pianura padana e nella fascia collinare emiliano-romagnola– ...tanto che Luni sarebbe stata definitivamente sottomessa al dominio longobardo solo ai tempi di Liutprando (720 circa), così come la stessa Pisa –a lungo bizantina–, che si era contrapposta a Lucca (longobarda) fin oltre la fine del VI secolo, divenne 'longobarda' poco a poco lungo il sec. VII. Sulla base di queste considerazioni è evidente che il periodo di vigenza della legislazione giustiniana nelle terre toscano-emiliano-liguri dev'essere ampliato in avanti di almeno settant'anni (dal 569 al 645, almeno).

Ciò tuttavia non basta ancora, poiché la stessa "*Pragmatica Sanctio*" del 554 al suo Art. 11 ricorda che il *Corpus* giustiniano era già stato promulgato *in partes Italiae*, "*edictali programmate*", durante le Guerre greco-gotiche, in sostanziale contemporaneità con la sua promulgazione in Oriente avvenuta negli anni '30 del VI secolo. L'affidamento congiunto della giurisdizione militare e civile a Belisario prima ed a Narsete poi –fino al 554 in cui la *Pragmatica Sanctio* le divise– non lascia dubbi sull'effettività di tale promulgazione in Italia; tanto più che Genova fu proprio durante la Guerre greco-gotiche avamposto strategico dei Bizantini per controllare anche Milano e Pavia (*Liguria transpadana*). L'anticipo di promulgazione

del *Corpus* giustiniano in Italia ne amplia così la vigenza all'indietro di un altro ventennio (dal 554 alla metà degli anni '30) portando in tal modo l'intero periodo ben oltre il secolo (535-645), ad eguagliare –sostanzialmente– la durata del precedente *Codex Teodosianum* che aveva ispirato tutte le *Leges romanae* del periodo ed ambiente gotico. Si consideri, inoltre, come proprio il Diritto romano conosciuto 'originariamente' dai Longobardi fosse quello *giustiniano*, vista la tardività del loro contatto col mondo romano, avvenuto –da est (Pannonia)– proprio con Giustiniano che li federò all'Impero prima della metà del VI secolo.

### 1.1.2 Presenza bizantina in territorio reggiano<sup>6</sup>

Le vicende e questioni connesse alla *dominazione secolare bizantina* sul nostro territorio a cavallo del VII sec. meritano un serio approfondimento soprattutto in dipendenza dalla presenza greco-romana 'occidentale' nella "*Provincia maritima Italarum*", cui il territorio reggiano apparteneva dalla fine delle Guerre greco-gotiche.

Un quadro critico sintetico permette oggi di andare oltre quanto già magistralmente illustrato da Tincani nel suo "*Pagus Verabulum*"<sup>7</sup>; a tale prospettiva devono infatti unirsi altre due: a) la forte connessione, almeno della zona appenninica reggiana, alla vita politica ed amministrativa bizantina della riviera alto-tirrenica fino a metà circa del sec. VII, b) la consistenza di un vero e proprio *limes* bizantino 'orizzontale' lungo la fascia collinare –da ovest ad est, con andamento ondivago– in modo che la Pianura dall'inizio del VII sec. sia sostanzialmente riconoscibile ai Longobardi mentre l'alta collina ed il crinale ai Bizantini, che li presidiavano con varie strutture anche fortificate fortemente connesse all'area ligure, almeno per l'Appennino reggiano.

Si tratta concretamente di prendere atto di come la presenza longobarda –di espresa natura insediativa– non abbia in realtà 'assoggettato' l'intero territorio ma soltanto assunto il controllo di alcune sue aree, meglio se pianeggianti e di facile accesso, contentandosi spesso di tessere soltanto una rete viaria di interconnessione di tali 'aree etniche' (vere *enclaves*) riconducibili alle diverse "*faræ*" all'interno della struttura ducale longobarda che si era, in realtà, solo 'sovrapposta' alle precedenti forme insediative, costituendo una struttura 'etnica' più che territoriale, a fini militari più che amministrativi<sup>8</sup>. Il territorio centro-settentrionale a cavallo dell'Appennino tosco-emiliano sarebbe stato così semplicemente attraversato –e non da subito<sup>9</sup>– da alcuni 'corridoi' longobardi, lasciandone invece l'effettiva dominazione ancora a lungo nelle mani degli amministratori precedenti. La Garfagnana, d'altra parte appare proprio di prontissima longobardizzazione, mentre la Lunigiana risulta aver resistito fin ben oltre le soglie dell'VIII sec., nonostante il probabile 'corridoio' longobardo attraverso i Passi della Cisa e di Lagastrello, tra la Valle dei Cavalieri (nel Parmense) e la Garfagnana.

Solo con Rotari –dopo il 640– la maggior parte del territorio sarà

effettivamente condotta al dominio longobardo, con punte sino ai tempi di Liutprando (intorno al 720), come testimonia Paolo Diacono che attesta la presa dei castelli emiliani dal Feroniano a Monteveglio, fino alla Pentapoli ai tempi di Liutprando<sup>10</sup> e con essi anche il *Verabulum*<sup>11</sup>, che Tincani lega volentieri al nostro Carpinetano<sup>12</sup>. In questa prospettiva va probabilmente superata un'idea troppo rigida del c.d. *Limes* bizantino con sviluppo 'verticale' (nord-sud) prima lungo l'Enza, quindi lungo il Panaro o lo Scoltenna (battaglia del 641/3 in cui morì l'Esarca Isacio con 8.000 uomini) o le valli parallele verso est<sup>13</sup>, comprendendo forse Modena nell'area d'influenza esarcale ma escludendo Reggio (a ovest della Val Secchia), dovendo –anzipensare ad una vera *enclave* montana bizantina estesa dalle Alpi Marittime al Faentino, dove le Valli del Fistona e del Lamone (la romana "*Via Faventina*") costituirono da subito il principale corridoio nord-sud in mano ai Longobardi, fino allo sfondamento di Rotari su Bismantova, intorno al 640, che aprì anche il corridoio tra Garfagnana e Reggiano.

A tutt'oggi un'indagine statistica puramente ricognitiva testimonia in merito la costante contrapposizione sul versante padano degli Appennini tra chiese (almeno parrocchiali) a dedicazione longobarda a nord –S. Michele Arcangelo<sup>14</sup>– e chiese a dedicazione bizantina a sud –S. Giorgio e S. Andrea<sup>15</sup>– o anche contrapposte sui due versanti della stessa valle<sup>16</sup>; lo stesso appare nella direzione nord-sud a cavallo tra Lunigiana e Garfagnana. Sorprendentemente, una buona parte del futuro territorio strettamente 'canossano' (il nucleo Canossa-Carpineti) si presenterebbe così di lunghissima tradizione bizantina... o, comunque, in piena zona di loro protratta influenza.

### 1.2 Il Diritto giustiniano in Italia settentrionale in epoca tardo antica ed alto medievale

La crescente quantità e qualità delle testimonianze documentali e circostanziali non lascia dubbio alcuno sulla non-episodicità della presenza e della fruizione del Diritto giustiniano in Italia centro-settentrionale nei cinque secoli tra la sua promulgazione ed il suo 'rilancio' bolognese.

Le diverse fonti documentali, dirette ed indirette, manifestano infatti una sicura conoscenza della parte più immediatamente 'dispositiva' del *Corpus* giustiniano: Codice, Novellæ ed Istituzioni. Ciò che, in effetti, risulta essere più assente è il solo Digesto, recante la 'codificazione' della Giurisprudenza romanistica ufficiale: l'unica che era permesso citare, secondo la Legge. Altra cosa, tuttavia, erano le Leggi, di cui già l'Alto Medioevo si dimostra a discreta conoscenza.

Per di più, i recenti approfondimenti della Storiografia giuridica tendono a sottolineare proprio questo fenomeno: la trascuratezza di accesso ed approccio –e probabilmente di conservazione– ad un'opera così complessa qual era il Digesto, e fuori della portata di una società imbarbarita e retrocessa da punto di vista istituzionale di secoli rispetto alla ricchezza ed alle

finezze dell'Impero giustiniano 'fissate' in quel testo<sup>17</sup>. Ben diversa la sorte delle *Institutiones* che potevano certamente servire a strutturare un minimo di cultura –o forse solo prassi– giuridica privatistica in secoli così poveri ed angusti per la vita e la cultura europee.

Gli autorevoli pareri che giungono a noi oggi vanno sbilanciando sempre più tutta la questione proprio intorno all'uso ed al recupero del Digesto, riconoscendo 'solo' in esso il vero snodo dell'opera irneriana a Bologna.

Anche questa prospettiva riceve, tuttavia, luce specifica dalla circostanza sopra indicata di una possibile 'originarietà' –almeno di conservazione geografica– di una delle versioni più importanti del Digesto stesso: la "*Littera Pisana*" (oggi *Florentina*) che, indipendentemente dallo *scriptorium* di redazione, potrebbe ragionevolmente stabilizzare la propria motivata presenza in territorio tosco-ligure post-bizantino, senza doverne ipotizzare il 'furto' tardivo in area meridionale vetero-bizantina (Amalfi).

Si aggiunga l'accrescimento delle fonti proprie del tempo e del territorio canossano che dimostrano di tenere in grande considerazione il Diritto –romano–, il suo uso ed il suo –molto probabile– insegnamento. I celebri Placito di Marturi (1068) e Giudizio di Garfagnolo (1098) sono testimonianze certe non solo di questo, ma anche dell'uso di almeno parte del Digesto stesso; Marturi si trova in Toscana occidentale ed il Giudice Nordilo di Nonantola è modenese.

### 1.3 Irnerio a Bologna

Per dedicare attenzione ad Irnerio diventa così necessario cambiare completamente l'orizzonte di riferimento, passando dall'ambito giuridico a quello scolastico. Fatto salvo solo quanto effettivamente documentato, va riconosciuto che –dai documenti– Irnerio risulta sempre più essere stato *Magister Artium* e non (*Legis*)*Doctor*; la sua attività espressamente giuridica compare solo dal 1114 col Placito di Baviana, che lo vede 'semplicemente' appartenere al collegio giudicante<sup>18</sup>. Non di meno, la crescente indagine sul fermento scolastico dell'XI secolo nei territori canossani (e non solo) pone in evidenza un dato che potrebbe risultare altamente significativo: la specializzazione delle *Scholæ Artium* secondo i diversi indirizzi che i singoli *Magistri* erano (stati) in grado di approfondire e sviluppare. Fu così che Pier Damiani da Ravenna andò a Parma dove eccellevano gli studi di Dialettica, ormai prossima a diventare 'Filosofia'; Anselmo da Besate venne a Reggio dove lo studio superiore della Retorica si era ormai trasformato in 'Diritto'; allo stesso modo Bologna avrebbe potuto eccellere in fatto di Grammatica e nascente 'Filologia'... competenza sempre maggiormente attribuita ad Irnerio dagli studi più recenti.

Che, dunque, a Bologna in una *Schola Artis Grammaticæ* –forse a *latere* di una fornitissima biblioteca ecclesiastica– un grande filologo abbia

dedicato tempo e risorse alla 'ricostruzione' di testi corrotti il cui utilizzo si faceva via via più urgente, realizzandone l'*edizione testuale critica*, non pone alcun problema di verisimilitudine. Tanto più che non si può ignorare come Bologna fosse rimasta 'bizantina' fino ai tempi di Liutprando (circa due secoli dalla promulgazione del *Corpus* giustiniano).

Due le conseguenze immediate di tale scrupoloso e delicatissimo lavoro: 1) la nascita e lo sviluppo di uno specifico 'metodo' di approccio testuale alla nuova 'fonte letteraria': la Glossa, 2) la chiamata del miglior conoscitore di quel testo a partecipare quale membro dei collegi giudicanti, laddove proprio il ricorso a –quel– testo si rendeva più specifico ed urgente.

Il *filologo* diventò così *maestro e giudice*... e ben presto anche *giurista*! Lui che "...studuit per se sicut potuit" (cioè: senza formazione giuridica alcuna?) e "*postea cepit docere in iure civili*"<sup>19</sup>.

Peccato che la natura eminentemente 'applicativa' del Diritto tenda ad allontanarsi ben presto dalla lettera del testo per affidarsi alla *Summa*, al Commento e giungere –quanto prima– alle Istituzioni: la vera *forma mentis* del giurista che 'riconosce' e 'crea' il Diritto... a differenza del 'leguleio' che ha sacra solo la *littera Legis*. Verrebbe in mente la celebre affermazione del giurista Celso secondo cui "*scire Leges non est earum verba tenere, sed vim ac potestatem*"<sup>20</sup>.

Bologna, quindi, *schola textus Iuris*... almeno fin quando, con la Dieta di Roncaglia (1158), non fu investita del compito istituzionale di depositaria e custode della *Lex (imperialiæ regaliæ)*. L'interesse (tributario) imperiale e la posizione d'innegabile singolarità e privilegio a ciò annessa fecero il resto... non senza accese opposizioni e contrasti col resto del mondo giuridico, scolastico e pratico, del tempo, a partire dalla vicinissima Modena di Pillio da Medicina, e nella costante polemica coi giuristi 'canossani' figli –probabilmente– di un altro metodo d'insegnamento e teorizzazione dello stesso Diritto romano. Le affermazioni di Odofredo (+ 1265) circa l'attribuzione di titoli accademici in Diritto da parte di Scuole non-regie è testimonianza chiara (ancora dopo un secolo) di un –preteso– primato di diritto... ma non di fatto.

Non si trascuri neppure come di ben altra tempra metodologica sia stata l'opera del secondo grande Maestro bolognese: Graziano –di poco successivo–; il suo "*Decretum*", infatti, insegnò come si deve trarre il Diritto dalle norme pur contrastanti... mostrando già una consapevolezza teoretica, metodologica e sistematica che proprio la stessa Bologna –ammaliata dalla *Schola textus*, la Glossa– dimostrò di non saper recepire, assogettando a Glossa anche il *Decretum*.

Un problema di 'metodo' e non di 'fonti', dunque, alla base originaria del movimento felsineo. Tanto più che proprio la stessa promulgazione "*edictali programmate*" del *Corpus* giustiniano in Italia (530-535) era stata con probabilità non solo la prima fonte delle differenze testuali tra le

diverse 'tradizioni' del testo stesso, ma anche la motivazione della sua non omogenea distribuzione territoriale: un vero '*Corpus giustiniano*' come tale non era mai stato promulgato unitariamente in Italia; difficile sarebbe – certo – stato ritrovarlo in tale veste a distanza di secoli. Tanto più con la necessità di tradurlo dal greco al latino. La prospettiva potrebbe completarsi con un'altra considerazione d'ordine metodologico: la non citazione di un testo (il Digesto) in un determinato periodo storico non appare ragione sufficiente per dedurre l'assenza... soprattutto se tale testo abbia caratteristiche intrinseche che lo rendano 'incompatibile' con l'ambito culturale di riferimento; un cambio socio-culturale appare altresì motivazione più che giustificata per la sua ricomparsa<sup>21</sup>.

## 2. Anselmo da Besate studente di Diritto giustiniano nel 1040 a Reggio

Una certa novità – per quanto non espressamente documentale – con la quale ho potuto fare i conti riguarda anche lo studente 'reggiano' per eccellenza del sec. XI: Anselmo da Besate, detto il Peripatetico. È attraverso i suoi scritti, pubblicati per la prima volta dal Dümmler nel 1872<sup>22</sup>, che siamo giunti a conoscenza di Sichelmo, suo maestro di Diritto proprio a Reggio. Due le 'novità' evidenziate dalla ricerca: una biografica ed una culturale.

### 2.1 Anselmo da Besate: aspetti biografici

Biograficamente risulta necessario rivedere posizioni ritenute ormai assodate, quali la sua presenza a Parma prima che a Reggio come discepolo del Maestro (anche di Sichelmo) Drogone, di fama europea<sup>23</sup>.

Il dato risulta inequivocabile dalle lettere indirizzate a "*Droco Philosophus*" ed alla cerchia dei suoi discepoli (la "*droconica secta*"). Per presentare all'Imperatore Enrico III – di cui era diventato o stava diventando Cappellano – la propria opera intitolata "*Rethorimachia*", egli chiede lettere credenziali al Maestro parmense di chiara fama in tutta Europa; in tale lettera non compaiono accenni di conoscenza o rapporto diretti ma solo uno strano artificio tutto giuridico-romanistico dal sapore antico: io che sono stato 'mancipio' (servitore nonostante sia uomo libero) di Sichelmo, ora mi offro mancipio a te, suo Maestro, perché tu mi accolga nella cerchia dei tuoi discepoli e raccomandi la mia opera all'Imperatore: una vera – tentata – *adrogatio* ad ogni effetto. Ancora, presentandogli l'opera stessa gli lascia la più ampia libertà di correggere, integrare, cancellare quanto già scritto... È a questo proposito che l'edizione critica<sup>24</sup> di un'altra lettera inviata a distanza di tempo segnala la discordanza delle fonti<sup>25</sup>: una scrive infatti "*opus quod apud vos edidi*", l'altra ha invece "*apud nos*", molto più logico se l'opera fu scritta 'per conto proprio' dal giovane pavese e per questo necessitava di così evidenti interventi di correzione da parte del grande intellettuale parmense. Sull'ambientazione dello scritto in quel di Parma non paiono esserci grossi problemi in quanto si è propensi ritenere che l'opuscolo sia stato composto non nel periodo degli studi emiliani, ma durante un trasferimento dall'Italia alla corte imperiale tedesca dopo il 1045;

un'ambientazione, poi, non testimonia molto di più della – semplice – conoscenza del luogo e della volontà di rifarsi ad esso.

Sotto questo profilo è possibile – e forse necessario – considerare come l'operazione di Anselmo sia in realtà un'operazione 'di Scuola': egli cerca, cioè, di inserirsi all'interno di un movimento culturale già affermato, la "*droconica secta*" famosa in tutta Europa. Un esame ai testi toglierà ogni dubbio.

Iniziamo dal primo testo: quello che parla di Drogone e da cui gli Autori hanno derivato sino ad oggi la frequentazione della Scuola parmensi e del suo Maestro<sup>26</sup>. Si tratta della 'dedica' dell'operetta retorica all'Imperatore; in esso i Maestri referenti della formazione di Anselmo sono indicati in terza persona attenuando in parte la portata delle relazioni intrattenuate con loro.

*"EPISTULA ANSELMI PERYPATHETICI AD IMPERATOREM HEINRICUM [...] Talium enim doctorum mihi fuit doctrina, quia mihi nulla videtur temeritas in illorum disciplina: tum quidem Droco phylosophum, flos et Italie decus, tum Aldeprandus ipse facundissimus, tum Sichelmus liberalium artium peritissimus. Quem [Dümmler: Qui] ut pre omnibus in suis rethoricis noster habet [Dümmler: habetur] Tullius, sic Iustinianus pre omnibus in imperialibus suis edictis et legalibus judiciis. Et nec in iudicandis causis potuit esse exiguus, qui in perorandis satis sonat eximius. Inestimabilis autem Droconis enutritus doctate docet gentes iste, factus ut aiunt ipse. Idem vero ipse et iam non alter ipse"*<sup>27</sup>.

Osservazioni:

a) La prima proposizione ha per soggetto la "*doctrina*", che ritorna più oltre come 'dogma' di Drogo; non è dato intendere in alcun modo dal testo che Anselmo sia stato discepolo diretto del Maestro Drogo – in Parma – (o di Aldeprando), ma solo lo si riconosce come fonte della dottrina appresa attraverso Sichelmo. Drogo, Aldeprando, Sichelmo sono i Maestri di quella dottrina che già in Europa riscuote interesse ed ammirazione.

b) Il discorso è con evidenza puntato su Sichelmo: è lui il 'nostro' Tullio (Cicerone) e Giustiniano; per gli altri (Drogo *in primis*) si tratta di un semplice riferimento alla 'dottrina/disciplina' di cui sono blasonati esponenti.

c) Drogo è caratterizzato semplicemente come "*phylosophum*" (non "*Magister*" o altro) ed introdotto con un semplice "*quidem*", mentre per Sichelmo si usa il possessivo "*noster*", enfatizzando il legame esistente con lui e non – invece – con Drogone. Sichelmo poi, "*liberalium artium peritissimus*", è considerato identico al suo stesso Maestro: "*Idem vero ipse*" al punto – forse – da non patirne alcuna concorrenza... risultando, quindi, del tutto indipendente dal Maestro parmense nella propria attività e fama.

Il secondo testo è forse il più interessante, poiché è quello che parla

direttamente di Reggio come sede della Scuola di Sichelmo e degli studi giuridici in essa svolti. Si tratta della lettera scritta da Anselmo a Drogo stesso per ottenerne il patrocinio in ambito culturale europeo; il valore del testo è fondamentale per comprendere la qualità e portata della relazione con Drogo e la sua Scuola parmense.

*“INCIPIT EPISTULA ANSELMI PERYPATHETICI AD DROGONEM PHYLOSOPHUM*

*Venerabili suo Droconi magistro Anselmus Perypateticus salutem in Christo. [...] Huius itaque simplicis intencionis oportunitate animi item fuit consilium audacter quidem sed non inutiliter istius aggredi operis tramitem<sup>28</sup>.*

*Itaque tunc temporis apud Regium civitatem magistrum meum domnum Sichelmum, vestrum discipulum liberalibus disciplinis a vobis studiosissime eruditum adii. Quem vero, quia in hac arte sicut et in ceteris carissime prepollebat, rogavi, quatenus eam michi traderet<sup>29</sup>.*

*Quod opus, optime doctor, licet arduum non tamen debet ascribi temeritati, cum creverim in familia tua, nec ullus temeritati patet locus in Drogonica disciplina. Quamvis enim emancipationis iure a te quondam fuerit solutus, iam tamen per domnum Sichelmum adoptionis vinculo tuo iuri videor colligatus, et qui antea fueram nemancipi, nunc per Sichelmum tibi factus sum mancipi. Tali itaque patrono confisus invidiorum detractationes pertimescere nolui, neque eorum putavi patere spiculis<sup>30</sup>.*

Osservazioni:

a) L'inizio della lettera in cui Drogo è chiamato “*venerabili suo magistro*” è di evidente pura formalità; il ‘genere’ è quello del ‘saluto’ ad un personaggio di alto livello. Che non ci siano relazioni dirette e personali tra i due appare con immediatezza qualche riga dopo quando Anselmo, per presentarsi, deve spiegare di essere stato *discepolo del discepolo* di Drogo... e questo a Reggio. Se Anselmo avesse studiato a Parma –sotto Drogo– questa sarebbe stata l’occasione migliore per ricordarlo al ‘proprio’ Maestro... invece Anselmo è quasi ‘costretto’ a chiamare “*Magistrum et Dominum meum*” Sichelmo. Proprio a Sichelmo, inoltre, il besatese dichiara di aver richiesto di essere messo a parte della sua ‘arte’.

b) Anche il riferimento all’“*optime doctor*” è interessante: perché non chiamare Drogo ‘mio Maestro e *Dominus*’ se così fosse davvero stato in quel di Parma, prima di venire a Reggio da Sichelmo? Tanto più che proprio di Sichelmo dice essere stato “*vestrum discipulum*” e “*a vobis studiosissime eruditum*”.

c) Altro elemento di grande significato è, prima, il riferimento alla ‘crescita nella tua famiglia’ e poi quello alla “*drogonica disciplina*”; è chiaro in queste formule che l’intenzione di Anselmo è quella di legittimarsi nel suo legame –estrinseco e solo formale– a Drogo, e nella sua pretesa di essere da lui riconosciuto. Il contesto è evidente: si tratta di un discorso di ‘scuola’; Anselmo vuole presentarsi come appartenente a pieno titolo alla “*drogonica secta*” dei discepoli parmensi, seppure di ‘seconda generazione’ in quanto discepolo di un discepolo.

d) Qui s’inserisce, finalmente, l’immagine più chiara –e logicamente definitiva– in merito al rapporto col Maestro parmense, al di là di ogni enfasi letteraria. Il nobile lombardo si è fatto *mancipium* di Drogo attraverso Sichelmo: “*nunc per Sichelmum tibi factus sum mancipi*”... “*per domnum Sichelmum adoptionis vinculo tuo iuri videor colligatus*”. Non possono esistere dubbi: il legame con Drogo si realizza “*per Sichelmum*”, e solo così! Anselmo non conosce personalmente Drogo e viceversa, ritenendosi tuttavia portatore del suo insegnamento –attraverso Sichelmo– si presenta al ‘caposcuola’ di cotanto pensiero chiedendone l’autorevole patronato contro eventuali detrattori.

Il terzo testo, posto a seguito della “*Rethorimachia*”, porta dati biografici generici e continua a non dare nessun indizio significativo per affermare che Anselmo abbia studiato a Parma sotto Drogo. Si tratta di una lettera scritta –qualche tempo dopo– dalla Francia per informare il ‘caposcuola’ ed i ‘condiscepoli’ del successo della sua operetta e, più ancora, dell’apprezzamento della dottrina coltivata ed insegnata alla Scuola parmense/emiliana.

*“EPISTOLA ANSALMI AD DROCONEM MAGISTRVM ET CONDISCIPIVLOS DE LOGICA DISPVATIONE IN GALLIA HABITA.*

*Droconi Magistrissimo et eius discipulissimis Anselmus Gratia dei et vestra imperatorius capellanus. Magnificat anima mea dominum, quia exultavit spiritus eius in deo salutari suo. Magnificate et vos illum, quia exultavit vester Anselmus in ipsum. A liberalibus enim vestris disciplinis cum ad capellam me contuli imperatoris et ex vestre philosophiae otio cum seculari me dedi negotio, opus, quod apud vos [fonte “C”: nos] edidi, mecum ut precepistis detuli et universis in civitatibus quas in eundo perambulavimus vestris litteris aprobatum representavimus. Probanda cuius studia universa consonat Gallia, Burgundia, Saxonia, barbara quidem Frantia. Ex quis Maguntia tandem laudavit ingrata, Droconicam quidem sectam et penitus Italiacam invidens disciplinam, tum in tanto opere iuventutem nostram retractans et adolescentiam<sup>31</sup>.*

Osservazioni:

a) Va notato e preso nella dovuta considerazione lo stile ampolloso ed enfatico utilizzato in questa auto-celebrazione da parte di un altissimo dignitario imperiale che si presenta ad un *entourage* di persone che non lo conoscono personalmente... e forse mai ne avevano sentito parlare prima. Il gusto discutibile della parafrasi dell’inizio del *Magnificat* è significativo del ‘genere letterario’ del testo e deve guidare nella sua interpretazione, dando il giusto peso alle diverse affermazioni e ‘qualificazioni’.

b) La prima osservazione in dipendenza dallo stile riguarda l’uso enfatico dei pronomi personali, al punto che non si capisce a chi si riferiscano; lo stesso dicasi degli aggettivi e pronomi possessivi, con grande ambiguità tra “*voi*” e “*noi*”.

c) Sotto il profilo biografico non si trova nulla di più di un semplice “*a liberalibus vestris disciplinis*” che nulla dice né della ‘loro’ sede, né del loro Maestro. La “*droconicam quidem sectam*”, poi, non va necessariamente circoscritta alla sede parmense quanto, piuttosto, ampliata a comprendere legittimamente –così Anselmo ritiene– anche coloro che ad essa sono “*colligati*” attraverso i Maestri usciti da Parma.

d) In quest’ottica anche il riferimento all’opera che “*apud vos edidi*” non comporta la necessaria redazione in Parma, quanto solamente all’intero di quella cerchia culturale; l’indirizzo plurale ed enfatico della lettera coinvolge, infatti, tutti i discepoli di Drogo... compresi quelli della sede reggiana (chi scrive è in Francia! E Reggio è certamente *apud* Parma). Il passaggio, tuttavia, al singolare (“*ut precepistis*”) pare diretto al Maestro Drogo che, dopo averla corretta ed emendata –secondo la richiesta della lettera a lui indirizzata–, avrebbe comandato di portarla in giro per l’Europa tutta; questo non comporta però nulla di specifico dal punto di vista ‘geografico’ circa la sede di redazione dello scritto, né tanto meno dello studio effettuato. Allo stesso modo la sua –presumibilissima– ambientazione in Parma potrebbe partecipare della logica enfatica con cui Anselmo voleva legittimare sé e la propria opera proprio in quell’ambiente culturale.

Se, poi, si dovesse seguire l’indicazione dell’edizione critica nei MGH ci si troverebbe a confronto con un’opera che “*apud nos edidi*”... scritta ‘per conto nostro’ (“presso di noi” – fuori Parma?) e solo in seguito sottoposta a revisione da parte del capo-scuola.

## 2.2 Anselmo da Besate: aspetti culturali

Anche dal punto di vista ‘culturale’ è necessario effettuare una segnalazione che costituisce una probabile –e non banale– novità in ambito giuridico, non segnalata ad oggi da alcuno (Gualazzini compreso): la ‘dedica’ della “*Rethorimachia*” all’Imperatore germanico si esprime con le stesse parole e categorie –“*legibus et armis*”– della Costituzione “*Imperatoriam Maiestatem*” con cui Giustiniano aveva promulgato il testo delle “*Institutiones*” per le Scuole giuridiche di Costantinopoli, Roma e Beirut nel 533; testo che non risulta trovarsi nelle diverse raccolte di “*Novellae (Constitutiones)*” ma solo in apertura delle “*Istitutiones*”. Se il dedurne immediatamente la presenza a Reggio dell’intero testo delle Istituzioni di Giustiniano<sup>32</sup> è forse incauto, non lo è certamente meno –per la storia del Diritto– ignorare completamente tale elemento.

CONSTITUTIO “IMPERATORIAM”, Costantinopoli, 21 novembre 533	Anselmo da Besate: dedica della “ <i>Rethorimachia</i> ” all’Imperatore Enrico III
Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam, ut utrumque tempus et bellorum et pacis recte possit gubernari et princeps Romanus victor existat non solum in hostilibus proeliis, sed etiam per legitimos tramites calumniantium iniquitates expellens, et fiat tam iuris religiosissimus quam victis hostibus triumphator.	Imperatoriam magestatem armis decorari et legibus, ut legimus, oportet armari, ut cum armis decorata tum et legibus procedat armata.  Tu vero, cesar inclyte, seminum fructus suscipe, quos in me sibi placuit seminare, ut sicut armis decoratus, sic et legibus procedas armatus.

Osservazioni:

a) L’andamento dello scritto è di assoluta omogeneità testuale e concettuale, ponendo una corrispondenza teoretica tra l’uso delle armi in tempo di guerra e del Diritto in tempo di pace, attribuendo all’Imperatore il sommo grado di responsabilità nell’uno come nell’altro frangente. Cos’altro potrebbe inventarsi un aspirante/neo Cappellano imperiale?

b) Non solo il testo è uguale, ma si assiste pure ad una sostanziale ‘citazione’ dell’autorevole fonte attraverso l’inciso “*ut legimus*” con cui Anselmo rinvia senza dubbi al testo della Costituzione giustiniana. L’uso del “*legimus*” pare, poi, alludere non tanto ad una semplice conoscenza del testo (“*ut tradunt*”, “*ut videtur*”, ecc.) ma alla ‘lettura’ diretta ed immediata di un testo effettivamente posseduto e frequentato.

## 2.3 Anselmo da Besate: conclusioni

Tra le conseguenze di rilievo ‘reggiano’ e giuridico si evidenzia:

1) Il venire di Anselmo dal Pavese all’Emilia per studiare ha avuto come ‘motore’ immediato proprio la Scuola giuridica di Sichelmo che, in tal modo, dev’essere riconosciuta di fama ultra-regionale già intorno al 1040; diverso sarebbe stato se fosse giunto a Reggio per studiare Diritto dopo aver studiato proto-Filosofia a Parma o forse Diritto stesso anche là, come qualcuno pare sollecitare.

2) A Reggio nella Scuola di Sichelmo si insegnava Diritto romano-giustiniano, probabilmente proprio sulle Istituzioni secondo la miglior tradizione romanistica... la mancanza del Digesto, con le proprie finenze –ed i ben celebri ‘bizantinismi’–, non risultava certo letale per formare giuristi e pubblici ufficiali della Corte imperiale germanica dell’incipiente *Renovatio Imperii*. I dati già illustrati dal Gualazzini su altri documenti della Scuola reggiana di Sichelmo [la pseudo-costituzione giustiniana contenuta nella “Glossa di Colonia”] possono solo confermare questo indirizzo.

3) Ciò rende ipotizzabile –sotto il profilo metodologico– che nel sec. XI tanto la pratica che l’insegnamento giuridico fossero maggiormente interessati al Diritto romano giustiniano come impianto generale (quello delle “*Institutiones*”) ed alla legislazione come tale (“*Codex*” e “*Novellae*”) –

*Leges*– che non alla Giurisprudenza fissata nel “*Digestum*” –*Iura*–. Si tratterebbe, in effetti, di una prospettiva di piena ragionevolezza –sotto il profilo metodologico– che rispetterebbe anche le tappe di un autentico ‘rinascimento giuridico’, sia teoretico-concettuale che operativo, all’interno di una società ancora piuttosto estranea all’incipiente ‘Ordinamento giuridico imperiale’: prima l’impianto, poi le norme, poi la Scienza... Così, di fatto, si studia ancor oggi il Diritto: istituzioni di Diritto (romano, privato, pubblico, internazionale, canonico, ecc.), Codici e normative varie, Giurisprudenza. Il *Digestum*, d’altra parte, secondo l’intendimento di Giustiniano era ‘solo’ il ‘*thesaurus auctoritatum* ufficiale’ da cui era lecito attingere le ‘citazioni’ degli *Iura*... formulario ufficiale ed esclusivo della Giurisprudenza, e non ‘raccolta’ di norme e di Leggi: *Iura* non *Leges*.

Bologna, in tal modo, potrebbe ostentare ‘solo’ una specificità –non certo marginale– nell’introduzione della *Schola textus*... la Glossa, applicata ad un testo finalmente ricostruito in una integrità e ‘purezza’ perdute da secoli. Una questione, dunque, sostanzialmente di *metodo* e non di *fonti*.

### 3. La familiarità giuridica delle Marchese di Canossa

Ultimo elemento –anch’esso specificamente ‘locale’– da prendere in rinnovata considerazione è la crescente e strutturale necessità e presenza dello strumento giuridico nei territori soggetti ai Canossa, in particolare a Beatrice e Matilde proprio intorno alla metà dell’XI sec., quasi anticipando il ‘rinascimento giuridico’ che avrà in Bologna il proprio maggior centro di propulsione. Alcuni elementi meritano sottolineatura in questa prospettiva.

#### 3.1 Proprietà allodiali canossane

Tra gli elementi da non potersi trascurare per cogliere la rilevanza dell’uso del Diritto –giustiniano– da parte dei Canossa si colloca *in primis* l’assoluta specificità e peculiarità del loro dominio dal punto di vista economico prima che politico. Al contrario del normale processo di dinastizzazione delle terre a partire dall’acquisto della loro giurisdizione per via di vassallaggio, la giurisdizione canossana ebbe origine dalla proprietà allodiale diretta dei propri, immensi, territori... tanto che Adalberto Atto ricevette il titolo di ‘Conte’ prima ancora che gli fosse assegnato il ‘Comitato’ di Modena e Reggio, di cui possedeva gran parte del territorio. Lo stesso sforzo politico-militare di Matilde contro l’Imperatore germanico non avrebbe potuto sostenersi in alcun modo, né così a lungo, se non fosse stato sorretto da una ricchezza di proporzioni considerevoli che le permetteva di stipendiare militi e milizie, ben al di là dei soli ideali di riforma ecclesiastica. Quello che qualcuno ha chiamato ‘principato’ canossano fu in realtà non solo una delle maggiori proprietà private d’Europa ma una delle maggiori imprese produttive dell’epoca pre-commerciale; un complessissimo sistema economico capace di acquistare, vendere, permutare, acquisire in enfiteusi o precaria fondi e diritti reali, oltre che di condurre ‘in proprio’ –o per via feudale– sterminate quantità di terreni di provenienza

beneficiale ecclesiastica, lontano dalle sedi degli enti proprietari. Un impero economico basato su di una fittissima rete contrattuale che solo un sistema giuridico puntuale come quello tardo romano poteva essere in grado di gestire e tutelare. Né si poteva pensare di ‘gestire’ tanto ben di Dio con la forza del ferro e del fuoco come ai tempi di Attila o degli stessi conquistatori Longobardi da Alboino a Liutprando... terra bruciata non rende più.

#### 3.2 Governo femminile pluridecennale

Tra le credenziali canossane per una vera cultura del Diritto, soprattutto alla metà dell’XI secolo, va considerato anche il fatto, non certo usuale per quei tempi, di un dominio economico-politico così complesso totalmente in mano a donne, praticamente sole come furono Beatrice di Lorena (vedova di Bonifacio dal 1052) e Matilde di Canossa. Le difficoltà derivanti dal matrimonio con Goffredo il barbuto, acceso nemico dell’Imperatore che lo tratteneva a lungo lontano dall’Italia, costrinsero la Marchesa di Toscana a governare da sola l’immensa proprietà lasciatale da Bonifacio e continuamente insidiata dagli amici dell’Imperatore o da semplici predoni di patrimoni: circa trent’anni di governo. Non meno toccò a Matilde che regnò da sola dal 1076 al 1115, aggiungendo ai possedimenti italici anche quelli lorenesi ereditati dalla madre e dal marito.

La ‘giurisdizione’, poi, non si esercita di solito che col Diritto stesso... acquistando tanto maggiore autorevolezza quanto maggiore risulta essere l’organicità del sistema giuridico stesso e la sua capacità di risolvere i contenziosi al minor ‘prezzo’ possibile... e senza strascichi.

#### 3.3 Funzione politica del Diritto

Connessa alla gestione del potere nelle sue varie forme, si delinea pure la gestione dell’attività politica. Fu questo, d’altra parte, lungo tutto il sec. XI il vero campo aperto dello scontro tra le due maggiori autorità del tempo; *autorità* e non necessariamente *potenze*: se così fosse stato sarebbero bastati gli eserciti. Quella pontificia, però, a quel tempo era solo autorità e non potenza... mentre l’imperiale si mostrava più come potenza che come autorità<sup>33</sup>. E l’autorità –romana soprattutto– utilizza meglio il Diritto che le milizie; non per nulla, proprio quando queste divennero necessarie, Gregorio non esitò a recarsi in casa Canossa dove né mancavano né castelli, né condottieri, né combattenti. Scomuniche, interdetti, giuramenti, pentimenti, vassallaggi, donazioni ed infeudamenti, giurisdizioni ed esenzioni... un complesso mondo di relazioni personali e contrasti istituzionali che dovevano essere mantenuti sotto controllo o ‘accompagnati’ con la saggezza e la cautela del Diritto perché non scadessero nella sempre, inutile, disastrosa campagna militare... tanto più difficile e costosa da condurre quanto maggiormente lontana da casa. Non così il Diritto. Quello germanico, tuttavia, si presentava ancora grossolano, adatto ad una quotidianità agraria e pastorile, non all’altezza delle questioni giurisdizionali che opponevano riformatori e riformandi.

### 3.4 Diritto giustiniano come Diritto antif feudale

Il progressivo articolarsi delle questioni che interessavano la Riforma ecclesiastica c.d. gregoriana aveva portato in risalto soprattutto la precarietà della condizione patrimoniale di molti enti ecclesiastici, così come lo stravolgimento della loro natura a causa del progressivo instaurarsi del sistema feudale e beneficiale che riguardava sempre più da vicino le proprietà ecclesiastiche.

In questa prospettiva un semplice Diritto consuetudinario legato ai rapporti privatistici più elementari, di stampo germanico, non poteva certo soccorrere alla necessità; per contro un Diritto scritto, chiaro, attento a vari tipi di problematiche, anche complesse, come quello romano-giustiniano costituiva un vero e proprio investimento.

Tale Diritto, poi, oltre ad essere già proporzionato sulle esigenze di un'istituzionalità cristiana, era quello ordinariamente utilizzato dalla stessa Chiesa romana che lo aveva adottato per secoli sia in seguito alla "Pragmatica Sanctio" richiesta proprio da Papa Vigilio nel 554, che dal successivo periodo di dominazione bizantina sull'Urbe pontificia. In regime, poi, di personalità del Diritto gli ecclesiastici usavano *in temporalibus* proprio il Diritto romano-giustiniano: l'ultimo consegnato loro dalla tradizione romanistica prima del definitivo crollo sotto la barbarie del periodo tardo antico... e che Papa Gregorio Magno dimostra di conoscere bene.

### 4. Conclusione

Il quadro tracciato con questa veloce carrellata di elementi storico-giuridici, particolarmente connessi alla nostra terra ed alla nostra città, si presenta piuttosto innovativo quanto a presupposti e prospettive di ricerca, non senza portare un certo scompiglio a molte tranquille ed inveterate acquisizioni, sia locali che generali. L'articolato *progetto di ricerca* che ne deriva potrebbe stimolare altri studiosi ad investigare anche solo qualcuno degli elementi suggeriti. Fatti e circostanze, in ogni modo, rimangono a dare risposte ed a porre nuove domande cui solo la ricerca potrà dare soddisfazione.

Restano, soprattutto, Sichelmo ed Anselmo a darci testimonianza dell'insegnamento del Diritto giustiniano a Reggio almeno ottant'anni prima che a Bologna.

PAOLO GHERRI

### appendice: dedicazioni di chiese parrocchiali nell'Appennino reggiano-modenese

(MO)	S. ANDREA APOSTOLO - CADIGNANO - LAMA MOCOCCO	bizantino
(MO)	S. GIORGIO MARTIRE - BARIGAZZO - LAMA MOCOCCO	bizantino
(MO)	S. APOLLINARE VESCOVO MARTIRE - VAGLIO - LAMA MOCOCCO	ravennate
(MO)	S. MICHELE ARCANGELO - SASSOSTORNO - LAMA MOCOCCO	longobardo
(MO)	S. ANDREA APOSTOLO - MONTAGNANA - SERRAMAZZONI	bizantino
(MO)	S. MICHELE ARCANGELO - VALLE - SERRAMAZZONI	longobardo
(MO)	S. ANDREA APOSTOLO - ACQUARIA - MONTECRETO	bizantino
(MO)	S. ANDREA APOSTOLO - SANT'ANDREA PELAGO - PIEVEPELAGO	bizantino
(MO)	S. ANDREA APOSTOLO - VITRIOLA - MONTEFIORINO	bizantino
(MO)	S. MICHELE ARCANGELO - MONTEFIORINO	longobardo
(MO)	S. MICHELE ARCANGELO - MONTESPECCHIO - MONTESE	longobardo
(MO)	S. GIORGIO MARTIRE - MONTALTO - MONTESE	bizantino
(MO)	S. GIORGIO MARTIRE - FRASSINETI - PAVULLO NEL FRIGNANO	bizantino
(MO)	S. GIORGIO MARTIRE - MONZONE - PAVULLO NEL FRIGNANO	bizantino
(MO)	S. MICHELE ARCANGELO - IDDIANO - PAVULLO NEL FRIGNANO	longobardo
(MO)	S. GIORGIO MARTIRE - VESALE - SESTOLA	bizantino
(MO)	S. MICHELE ARC. - SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI - SASSUOLO	longobardo
(MO)	S. GIORGIO M. - SASSUOLO	bizantino
(MO)	S. MICHELE ARCANGELO - CANEVARE - FANANO	longobardo
(MO)	S. MICHELE ARCANGELO - GOMBOLA - POLINAGO	longobardo
(MO)	S. MICHELE ARCANGELO - MONTEBARANZONE - PRIGNANO SULLA SECCHIA	longobardo
(MO)	S. MICHELE ARCANGELO - SASSATELLA - FRASSINORO	longobardo
(MO)	S. APOLLINARE - BOCCASSUOLO - PALAGANO	ravennate
(MO)	S. APOLLINARE - COSCOCCO - PAVULLO NEL FRIGNANO	ravennate
(RE)	S. APOLLINARE - CASTELDALDO - CARPINETI	ravennate
(RE)	S. ANDREA AP. - CARPINETI	bizantino
(RE)	S. ANDREA AP. - GARFAGNOLO - CASTELNOVO NE' MONTI	bizantino
(RE)	S. APOLLINARE V. - CASTELNOVO NE' MONTI	ravennate
(RE)	S. ANDREA AP. - LIGONCHIO	bizantino
(RE)	S. BASILIDE M. - PIOLO - LIGONCHIO	bizantino
(RE)	S. GIORGIO M. - CORTOCCO - CASINA	bizantino
(RE)	S. GIORGIO M. - CROVARA - VETTO	bizantino
(RE)	S. GIORGIO M. - LEVIZZANO - BAISO	bizantino
(RE)	S. MICHELE ARC. - PADERNA - VEZZANO SUL CROSTOLO	longobardo
(RE)	S. MICHELE ARC. - RONCAGLIO - CANOSSA	longobardo
(RE)	S. MICHELE ARC. - TALADA - BUSANA	longobardo
(RE)	S. APOLLINARE V. - CADIROGGIO - CASTELLARANO	ravennate
(RE)	S. ANDREA AP. - ASTA NELL'EMILIA - VILLA MINOZZO	bizantino
(RE)	S. MICHELE ARC. - CARU' - VILLA MINOZZO	longobardo
(RE)	S. GIORGIO M. - MONZONE - TOANO	bizantino
(RE)	S. MICHELE ARC. - CAVOLA - TOANO	longobardo
(RE)	S. MICHELE ARC. - MASSA - TOANO	longobardo
(RE)	S. MICHELE ARC. - SALVARANO - QUATTRO CASTELLA	longobardo
(RE)	S. GIORGIO M. - RONCOLO - QUATTRO CASTELLA	bizantino

- <sup>1</sup> Trattandosi –per il momento– della semplice illustrazione/condivisione di un ‘progetto di ricerca’ e non –già– della ricerca come tale, le presenti note non possono rispondere ai criteri di meticolosa documentazione scientifica che la realizzazione del progetto stesso comporterà e dovrà realizzare attraverso adeguati studi specifici e le relative pubblicazioni. Le poche indicazioni documentali qui adottate servono solo da iniziale orientamento per fondare le tematiche via via enunciate.
- <sup>2</sup> Curata da Mons. Giovanni Costi e ad oggi in via di approntamento.
- <sup>3</sup> L. TONDELLI, *Lo Studio di Sichelmo a Reggio nel sec. XI*, in *Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi*, Serie VII, Studi e Documenti, vol. I (1937), 25-33.
- <sup>4</sup> U. GUALAZZINI, *La Scuola giuridica reggiana nel medio evo. Con appendice di documenti e testi*, Milano, 1952.
- <sup>5</sup> S. BORDINI, *Studium e città. Alcune note sul caso reggiano (secoli XI-XIII)*, in G. BADINI - A. GAMBERINI, *Medioevo reggiano*. Scritti in ricordo di Odoardo Rombaldi, Milano, 2007, 154-192.
- <sup>6</sup> Si veda, quasi per contrappunto, quanto recentemente pubblicato da G. Fabbrici sui Longobardi: G. FABBIRICI, *Tracce longobarde nel reggiano*, in *Bollettino storico reggiano*, XLI (2009), n. 138, 133-147.
- <sup>7</sup> A. TINCANI, *Pagus Verabulum*, Reggio Emilia, 1993.
- <sup>8</sup> Il ruolo del Duca (*dux*), infatti, era connesso originariamente al reclutamento militare, più che all’attività amministrativa per la quale, solo durante il *Regnum Italiae*, nacquerò i Gastaldi come funzionari regii.
- <sup>9</sup> È contrastata l’ipotesi che al passaggio di Bertulfo (628) il *Castrum Bismantinum* fosse ancora in mano greca. Cfr. A. TINCANI, *Pagus*, 45, nota 51; 47, nota 52.
- <sup>10</sup> Cfr. PAULUS DIACONUS, *Historia Langobardorum*, L. VI, 49.
- <sup>11</sup> Secondo il *Liber Pontificalis (Vita Gregorii II)* [C. VOGEL (ed.), *Le Liber pontificalis. Texte, introduction et commentaire par l’abbé L. Duchesne*, voll. 3, Paris, 1955-1957], cfr. G. FABBIRICI, *Tracce*, 142.
- <sup>12</sup> A. TINCANI, *Pagus*, 68-69.
- <sup>13</sup> Cfr. A. TINCANI, *Pagus*, cartina tra le pagine 16 e 17.
- <sup>14</sup> Di cui buona parte con originaria ‘sagra’ l’8 maggio, secondo l’uso longobardo.
- <sup>15</sup> I cui legami alla radice bizantina non sono dubitabili a partire dalla storia di Genova.
- <sup>16</sup> Si veda la tabella in Allegato.
- <sup>17</sup> “Perché incomprensibili per tutti i secoli proto-medievali, perché inidonei, perché non servivano cappelli piumati e lustrini a un volgo di agricoltori e di pastori”. P. GROSSI, *L’Europa del Diritto*, Bari, 2007, 49.
- <sup>18</sup> Le questioni inerenti le c.d. Scuole di notariato cui Imerio sarebbe stato legato non sembrano offrire specifici elementi in merito.
- <sup>19</sup> ODOFREDUS, *Lectura super digesto veteri*, Liber I, De iustitia et iure, Ius civile, fgl. 7 recto [ediz. anastatica, Bologna, 1968].
- <sup>20</sup> Dig. 1.3.17 (Celsus 26 Dig.).
- <sup>21</sup> La ‘riscoperta’ dell’aristotelismo operata da S. Tommaso attraverso Averroè non pare tanto differente da non offrire un –altro– efficace esempio di questo genere di fenomeni.
- <sup>22</sup> E. DÜMLER, *Anselm der Peripatetiker nebst andern Beiträgen zur Literaturgeschichte Italiens im Elften Jahrhundert*, Halle, 1872.
- <sup>23</sup> Cfr. C. VIOLANTE, *Anselmo da Besate*, in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIORGIO TRECCANI, *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, 1988, vol. 3, 407-408.
- <sup>24</sup> Cfr. K. MANITIUS (cur.), *Gunzo, Epistola ad Augienses, und Anselm von Besate, Rhetorimachia*, in M.G.H., *Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters*, II, Weimar, 1958.
- <sup>25</sup> L’autore segnala che la lettera è riportata in due ‘fonti’ che indica come “P” e “C”: la prima riporta “vos” –lettura scelta anche per l’edizione critica– la seconda “nos” (cfr. *ivi*, 181); appare ovvio che la scelta tra le due lezioni è influenzata da elementi esterni al testo

quali quelli offerti dalla ‘ricostruzione’ biografica di Anselmo normalmente accolta negli anni Cinquanta.

- <sup>26</sup> Cfr. C. VIOLANTE, *Anselmo da Besate*, in ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIORGIO TRECCANI, *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, 1988, vol. 3, 407-408.
- <sup>27</sup> K. MANITIUS (cur.), *Gunzo, Epistola ad Augienses, und Anselm von Besate, Rhetorimachia*, in M.G.H., *Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters*, II, Weimar, 1958, 99, righe 9-20.
- <sup>28</sup> *Ivi*, 101, righe 1-4, 14-16.
- <sup>29</sup> *Ivi*, 102, righe 7-11.
- <sup>30</sup> *Ivi*, 103, righe 8-15.
- <sup>31</sup> *Ivi*, 181, righe 1-18.
- <sup>32</sup> Testo, per altro, piuttosto esiguo quanto a mole e quindi facilmente mantenuto unito nelle diverse coperture... a differenza del Digesto.
- <sup>33</sup> Le vicende connesse alla scomunica di Enrico IV lo mostrano a sufficienza.